



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 marzo 2014 n.33

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, comma 4, lettera b) dell'Allegato "A" alla Legge 5 dicembre 2011 n.188
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 25 febbraio 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

COMITATO TECNICO ARTISTICO DELL'UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO

Art. 1

(Comitato Tecnico Artistico)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 4, lettera b) dell'Allegato "A" alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, è istituito il Comitato Tecnico Artistico dell'Ufficio Filatelico e Numismatico (di seguito indicato come Comitato Artistico).
2. Il Comitato Artistico è nominato dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio.

Art. 2

(Composizione del Comitato Artistico)

1. Il Comitato Artistico è composto da tre membri scelti fra soggetti aventi una comprovata preparazione culturale, una conoscenza delle dinamiche di mercato e del mondo del collezionismo e comunque competenze o esperienze funzionali al raggiungimento di buoni risultati di vendita e del rafforzamento del prestigio della tradizioni filatelica e numismatica sammarinese a livello internazionale.
2. Il Comitato è nominato per la durata di tre anni, rinnovabile per un solo ulteriore triennio.
3. Non possono essere membri del Comitato Artistico soggetti che siano portatori di interessi diretti o indiretti nel campo della filatelia e della numismatica.

Art. 3

(Funzioni del Comitato Artistico)

1. Il Comitato Artistico ha il compito di selezionare i temi oggetto delle emissioni filateliche e numismatiche che devono essere individuati secondo i criteri esplicitati nel successivo articolo 6.
2. Il Comitato Artistico è competente per l'esame e l'approvazione dei bozzetti.

Art. 4

(Coordinamento del Comitato Artistico)

1. Il Comitato Artistico, nella riunione di insediamento, elegge, tra i suoi membri, il Presidente che convoca e coordina i lavori.
2. Le decisioni vengono assunte a maggioranza e verbalizzate in apposito libro verbale che potrà essere anche su supporto elettronico. Le deliberazioni per essere valide devono essere assunte con la presenza di tutti i membri.
3. In caso di mancata partecipazione ad almeno tre sedute consecutive, il membro decade ed il Congresso di Stato procede alla sua sostituzione su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio. Il nuovo membro assumerà l'incarico fino alla fine del mandato del Comitato Artistico e sarà rinnovabile per un solo ulteriore mandato triennale.
4. Ai lavori del Comitato Artistico partecipa il Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico con voto consultivo.
5. Il Comitato Artistico può dotarsi di un proprio regolamento interno.

Art. 5

(Compenso)

1. Il Congresso di Stato determina i compensi dei membri del Comitato Artistico con la deliberazione di nomina.
2. Qualora i membri nominati siano dipendenti del Settore Pubblico Allargato, il Congresso di Stato stabilisce un gettone di presenza che verrà erogato quando le sedute si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 6

(Criteri per la selezione dei temi)

1. I temi delle emissioni filateliche e numismatiche possono avere ad oggetto:
 - a) la celebrazione di avvenimenti storici, culturali, artistici, sportivi ed istituzionali di rilievo e di riconoscibilità internazionale, nonché temi di significato universale;
 - b) la celebrazione di avvenimenti storici, artistici, culturali, della Repubblica di San Marino quale strumento di promozione delle proprie sovranità e peculiarità storico istituzionali;
 - c) personalità di grande valore scientifico, storico, artistico, sportivo, politico internazionalmente riconosciute o di particolare importanza per la Repubblica di San Marino;
 - d) la celebrazione di avvenimenti e ricorrenze di rilievo bilaterale.
2. La scelta dei temi delle emissioni numismatiche e dei relativi bozzetti da parte del Comitato Artistico deve avvenire nel rispetto dei vincoli convenzionali assunti dalla Repubblica di San Marino. In tali casi anche eventuali specifiche procedure e tempistiche devono essere adeguatamente ottemperate.
3. In relazione al precedente comma 2, è responsabilità del Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico fornire le informazioni ed istruzioni necessarie al Comitato Artistico per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 7

(Termini per la presentazione dei temi)

1. Il Comitato Artistico ha l'obbligo di proporre al Congresso di Stato, in accordo con il Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico e per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, i temi selezionati per le emissioni filateliche e numismatiche, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente l'emissione.

2. L'elenco dei temi proposti deve essere accompagnato da un'adeguata relazione di presentazione che ne motivi e contestualizzi le scelte.
3. In deroga a quanto disposto al primo comma, il Comitato Artistico in accordo con il Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico, può proporre, oltre i termini di presentazione previsti al primo comma, l'integrazione ed eventuali modifiche del programma delle emissioni, purché adeguatamente motivate.
4. Il programma delle emissioni filateliche e numismatiche viene deciso dal Dirigente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico, in accordo con la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, entro il mese di febbraio di ogni anno. Tale pianificazione per tramite del Dirigente viene comunicata al Comitato Artistico affinché proceda alla selezione dei temi secondo i criteri disposti dall'articolo 6 e nei tempi previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 8

(Procedimento per l'approvazione dei temi ed adempimenti conseguenti)

1. Il Congresso di Stato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei temi e della relazione di presentazione, adotta la relativa delibera autorizzativa.
2. Il Congresso di Stato, qualora lo ritenga necessario, può fare richiesta di chiarimenti in merito ai temi proposti che devono essere forniti dal Comitato Artistico entro e non oltre 15 giorni.
3. Il Congresso di Stato, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare la modifica e l'integrazione del programma delle emissioni filateliche e numismatiche e richiedere al Comitato Artistico il proprio intervento per quanto di sua competenza.
4. A seguito dell'approvazione del Congresso di Stato delle proposte del Comitato Artistico, l'Ufficio Filatelico e Numismatico provvede ad attivare le necessarie procedure per la selezione dei bozzettisti e a dare corso alle diverse fasi di realizzazione nei tempi e con le modalità stabilite dalle prassi e dai regolamenti interni.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, è prorogato al 30 luglio per l'anno 2014 e il termine di cui all'articolo 7, comma 4, è prorogato al 15 maggio per l'anno 2014.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini